

Codice delle obbligazioni

(Fideiussione. Consenso del coniuge)

Progetto

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 1° luglio 2004¹;

visto il parere del Consiglio federale dell'8 settembre 2004²,

decreta:

I

Il Codice delle obbligazioni³ è modificato come segue:

Art. 494 cpv. 2

Abrogato

Minoranza (Baumann J. Alexander, Burkhalter, Huber, Joder, Markwalder Bär, Pagan)

² Questo consenso non è richiesto se il debitore principale è una società anonima, in accomandita per azioni o a garanzia limitata controllata dal fideiussore.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

¹ FF **2004** 4383

² FF **2004** 4393

³ RS **220**

